

Copia

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73

CODICE ENTE N. 11299

08/05/2013

**OGGETTO: CONCESSIONE LOCAZIONE TERRENO DI
PROPRIETA' COMUNALE (FG. 4 MAPP. 690)**

L'anno **duemilatredici** il giorno **otto** del mese di **Maggio** alle ore **21:30** nella
solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale nei modi e nei termini di Legge.

Risultano presenti e assenti i seguenti Assessori:

Nominativo	Carica	Presente
Bonazzi Ermanno	Sindaco	NO
Gelosa Davino	Vice Sindaco	NO
Perotti Manuele	Assessore-Consigliere	SI
Pasini Maria Angela	Assessore-Consigliere	SI
CuomoUlloa Francesca	Assessore-Consigliere	SI
Bruni Matteo	Assessore-Consigliere	NO
D'Alessandro Antonio	Assessore Esterno	SI
Presenti n. 4		Assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Nigro Dr. Fausta**

Il Presidente Sig. **Pasini Dr. Maria Angela**, nella sua qualità di Assessore Anziano
(ex art. 22 comma 5 Statuto), dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sull'argomento in
oggetto:

CONCESSIONE LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE (FG. 4 MAPP. 690)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Travacò Siccomario è proprietario di un appezzamento di terreno agricolo sito nella zona retrostante il magazzino comunale in Via Del Tovo 7, identificato al catasto terreni al foglio 4 mappale 690;
- il suddetto terreno risulta essere stato oggetto di richiesta di conduzione agricola da parte del sig. Tacconi Gianluca residente a Cava Manara (PV) con nota Prot. n. 2988 del 03.05.2013, con un'offerta di locazione pari ad euro 30.00/anno per pertica;

Vista la proposta di deliberazione n. 79 predisposta in data 03/05/2013 dal Responsabile di Area Tecnica avente ad oggetto "Concessione locazione terreno di proprietà comunale (fg. 4 mapp. 690)";

Ritenutala meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai Funzionari Responsabili in ordine alle proprie competenze;

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta in data 03/05/2013 dal Responsabile di Area Tecnica avente ad oggetto "CONCESSIONE LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE (FG. 4 MAPP. 690);
2. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine dell'avvio della stagione agraria.

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

PROVINCIA DI PAVIA

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: CONCESSIONE LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE (FG. 4 MAPP. 690)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

- il Comune di Travacò Siccomario è proprietario di un appezzamento di terreno agricolo sito nella zona retrostante il magazzino comunale di Via del Tovo n. 7, identificato al catasto terreni al foglio 4 mappale 690;
- il suddetto terreno, avente superficie complessiva di mq. 1.555 pari a 2,38 pertiche milanesi, risulta essere stato oggetto di richiesta di conduzione agricola da parte del sig. Tacconi Gianluca residente a Cava Manara (PV) con nota Prot. n. 2988 del 03.05.2013, con un'offerta di locazione pari ad euro 30.00/anno per pertica;

Ritenuto che le coltivazioni annuali che il sig. Tacconi pone in essere lasciano la possibilità al Comune di riavere il terreno libero entro tempi opportunamente brevi;

Ritenuto che il Comune ha convenienza economica a sottoscrivere un contratto di affitto di durata triennale, e che tali condizioni possono essere soddisfatte con l'applicazione del contratto agrario con patti in deroga (Legge 203 del 03/05/1982) come da bozza allegata sub "A";

Verificato che sulla base dei valori medi di affitto reperiti sul sito INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), su base 2011, ultima annata reperibile, il valore di affittanza agraria per fondi rustici e seminativi nella zona di Pavia oscilla tra un minimo di 36.00 ed un max di 72.00 euro/pertica, per appezzamenti riferiti ad una intera superficie aziendale.

Atteso che sulla base della conformazione del terreno oggetto della richiesta, delle sue ridotte dimensioni e dello stato in cui versa, della coltura agricola praticabile, possa essere adottato il valore unitario pari ad € 30,00 per pertica milanese, che si ritiene congruo rispetto ai valori correnti di mercato;

Visto il D.lgs 18/8/200, n. 267;

Vista la L. 203/1982

PROPONE

- 1) Di concedere in affitto al sig. Tacconi Gianluca di Cava Manara, per quanto in narrativa, detto appezzamento di terreno allibrato in mappa del Comune Censuario di Travacò Siccomario n. 690 del F.4, avente superficie complessiva di mq. 1.555 pari a 2,38 pertiche milanesi, alle seguenti condizioni:

- Stipula di contratto agrario avente durata triennale, con obbligo di rilascio del sedime ad avvenuto raccolto 2016 in deroga alla normativa vigente in materia, secondo quanto stabilito dall'art. 45 della Legge 203 del 03/05/1982;
- Canone di affitto pari ad € 71,40 (30,00 €/Pm per 2,38 Pertiche Milanesi) da pagarsi anticipatamente alla firma del contratto di locazione agraria e per gli anni successivi da pagarsi entro la data di stipula del contratto;
- Oneri di stipula a carico dell'affittuario medesimo;

2) di prevedere l'incasso del canone di affitto sul capitolo 32022 risorsa 0031 del BP 2013;

3) di demandare al Responsabile Area Tecnica l'adempimento degli atti conseguenti.

Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile al fine di permettere la stipula urgente del contratto e permettere l'avvio della stagione agraria.

Lì 03/05/2013

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Italo Maroni

COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO
(Provincia di Pavia)

Registrato all'Ufficio del Registro di Pavia il giorno __/__/__ al n. _____
--

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA DI FONDO RUSTICO

Raccolta n. _____

L'anno DUEMILATREDICI il giorno del mese di, presso la sede municipale del Comune di Travacò Siccomario, in via Marconi n° 37, con la presente scrittura privata, redatta in unico originale, tra i Sigg.:

- **Il Comune di Travacò Siccomario**, codice fiscale 00468090188, rappresentato dal Responsabile Area Tecnica Arch. Italo Maroni, nato a Milano, il giorno 14/04/1953, in rappresentanza e per conto di questo Comune, in forza del Decreto Sindacale n. 13/2012, domiciliato per la carica in Travacò Siccomario, sede Municipale in via Marconi n° 37, nel prosieguo dell'atto denominato "locatore";

e

- **Il sig. Gianluca Tacconi** nato a (PV), il giorno/...../19..., residente a(PV) in Via, numero civico, codice fiscale, nel prosieguo dell'atto denominato "conduttore";

Premesso:

- che il Comune di Travacò Siccomario è proprietario di un lotto di terreno agricolo sul suo stesso territorio distinto al Catasto Terreni al foglio 4, mappale 690 della superficie complessiva di mq. 1.555 pari a 2,38 pertiche milanesi;
- che il sig. Tacconi Gianluca ha richiesto in data 03.05.2013 con nota Prot. n. 2988 la possibilità di coltivare il sopra citato fondo;

si conviene e si stipula

il presente contratto di locazione di natura transitoria, alle condizioni di seguito riportate:

Art. 1 - Il locatore concede in locazione e a titolo transitorio al conduttore il fondo rustico descritto in premessa ed evidenziato nella planimetria allegata.

Art. 2 – Il terreno de quo nel vigente P.G.T. del Comune di Travacò Siccomario ha destinazione urbanistica “area per attrezzature di interesse comune” compatibile con l’uso che il conduttore intende farne.

Art. 3 - La locazione avrà una durata di tre annate agrarie, avendo decorrenza aprile 2013 e termine ad avvenuto raccolto 2016.

Art. 4 - Il canone di locazione viene fissato in € 71,40 (euro settantuno/40) da pagarsi, per il primo anno, anticipatamente alla firma del presente contratto mediante versamento presso la tesoreria comunale, la quale sarà tenuta a rilasciare quietanza. Per gli anni successivi tale versamento dovrà essere effettuato annualmente entro la stessa data.

Art. 5 - Il conduttore dichiara di aver preso conoscenza e visione dell'area e di averla trovata pienamente rispondente alle proprie esigenze, priva di difetti di alcun genere e quindi in stato manutentivo tale da consentire l’esercizio della coltivazione; egli si obbliga pertanto a restituirla nello stesso stato in cui l’ha ricevuta. Il conduttore è tenuto a coltivare il fondo con la diligenza del buon padre di famiglia, evitando peraltro di recare danni allo stesso e alle relative piantagioni.

Il conduttore non può subaffittare l’area a terzi senza il consenso del locatore.

Art. 6 - Al conduttore non spetta alcun compenso per le opere e/o migliorie eventualmente apportate, e sarà in facoltà del locatore ritenere gratuitamente quelle effettuate o chiederne la rimozione.

Art. 7 - Il conduttore può, secondo quanto disposto dalla legge 3/5/1982, n. 203, realizzare opere di miglioramento fondiario, addizioni o trasformazioni con il consenso dell’altra parte; in caso contrario sarà chiesto parere vincolante all’ispettorato provinciale dell’agricoltura.

Art. 8 – Il conduttore non potrà mai pretendere compensi di sorta per opere o migliorie apportate all’immobile, anche diverse da quelle qui previste a suo carico, e sarà in facoltà del locatore, al termine del contratto di locazione, ritenere gratuitamente quelle effettuate o chiederne la rimozione.

Art. 9 - Il presente contratto si intenderà risolto ipso jure ai sensi dell’art.1456 del codice civile e senza necessità alcuna di costituzione del conduttore in mora delle seguenti ipotesi:

- ove il predetto non provveda al pagamento del canone, entro il termine di pagamento come innanzi stabilito;

– ove il predetto destini l'area ad uso diverso da quello contrattuale, senza la preventiva autorizzazione del locatore.

Art.10 - Ogni e qualsiasi aggiunta e/o modificazione al presente contratto dovrà rivestire la forma scritta ad substantiam.

Art.11 - Le spese tutte di bollazione e registrazione del presente contratto ed ogni altra consequenziale e dipendente sono a totale ed esclusivo carico del conduttore.

Art. 12 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla legislazione speciale con particolare riferimento alla legge 03/05/1982, n. 203.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti, che dichiarano che il presente contratto, nel suo contesto ed in ogni singola sua clausola, è conforme alla loro volontà.

IL LOCATORE

Arch. Maroni Italo

IL CONDUTTORE

Taconi Gianluca

Per Visura

$$|E = -1200$$

Particella: 690 | 5

Comune: TRAVACO SICCOMARIO Foglio: 1

Foglio: 4

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534,000 x 378,000 metri

13-LuS-2010 10:06
Prot. n. T41575/2010



Pareri su Proposte:

ord

Comune Di Travaco' Siccomario

Proposta Nr. 79

Oggetto: CONCESSIONE LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE (FG. 4 MAPP. 690)

Ufficio Parere	Data Firma del Parere	Favorevole
Ufficio Proponente (Lavori Pubblici) Parere Favorevole	07/05/2013 Arch, Italo Maroni	<input checked="" type="checkbox"/>
Ragioneria Parere Favorevole	07/05/2013 Palestra Dr. Mariateresa	<input checked="" type="checkbox"/>
Segretario Comunale		<input type="checkbox"/>
Revisore		<input type="checkbox"/>

DELIBERA G.C. N. 73 DEL 08/05/2013

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Pasini Dr. Maria Angela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e' stato pubblicato all'Albo Pretorio Web di questo Comune il giorno 13.05.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Addì 13.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nigro Dr. Fausta

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

☐ E' stata trasmessa in elenco, con lettera n° _____ in data 13.05.2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

☐ E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza termini.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE